

"IL PRINCIPIO DELLA PORTA APERTA NELLE CER: SFIDE PRATICHE E IMPATTI SUL BUSINESS PLAN"




30 aprile 2025 | **WEBINAR**

Unioncamere Emilia-Romagna

Samantha Battiston – ESPERTO DINTEC



COMUNITÀ
ENERGETICHE
RINNOVABILI



OBIETTIVI DELLA CER

Direttiva RED II UE 2018/2021

Art. 31 del D.lgs. n. 199 del 2021

fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri soci o membri o alle aree locali in cui la Comunità opera, prima che profitti finanziari.

NUOVE FORME COLLABORATIVE CHE RUOTANO
INTORNO AL CONCETTO DI COMUNITÀ'



Direttiva RED II UE 2018/2021

l'articolo 2 e paragrafo 16

a) “soggetto giuridico che, conformemente al diritto nazionale applicabile, si basa sulla partecipazione aperta e volontaria, autonomo ed effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle **vicinanze degli impianti di produzione** di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione”

L'art. 4 del D.Lgs. n. 199 del 2021 indica i regimi di sostegno applicati all'energia prodotta da fonti rinnovabili potenziando quelli vigenti e aprendo la strada alla semplificazione nell'ottica del favorire la diffusione delle comunità energetiche e delle configurazioni di autoconsumo rinnovabile.

In tema di incentivi è previsto l'aumento del limite di potenza degli impianti ammessi ai meccanismi di incentivazione da 0,2 a **1 MW, nonché la possibilità di contabilizzare l'energia condivisa sotto la stessa cabina primaria.**

La CER però opera all'interno di una AREA DI MERCATO e può disporre di più configurazioni.

L'estensione della potenza degli impianti fino a 1 MW consente di soddisfare le esigenze di una vera comunità, superando la principale criticità del regime transitorio che di fatto limitava la partecipazione dei terzi alla comunità energetica e dunque la sua diffusione

Il 24 gennaio è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) n. 414 del 07 dicembre 2023

Il decreto si fonda su due assi portanti:

- 1) incentivo in tariffa
- 2) un contributo a fondo perduto.

I benefici saranno riconosciuti in caso di impiego di **tutte le tecnologie rinnovabili** (fotovoltaico, eolico, idroelettrico, biomasse...).

La tariffa incentivante premiale (TIP) sarà riconosciuta sulla quota di energia **condivisa** dagli impianti a fonti rinnovabili.

Potranno accedere ai beneficio le Comunità energetiche rinnovabili che risultino già regolarmente costituite alla data di entrata in esercizio degli impianti.

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

I punti di connessione dei clienti finali e degli impianti di produzione appartenenti alle configurazioni devono ricadere **nell'area sottesa alla medesima cabina primaria**.

In fase di richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso il Referente dovrà indicare il codice identificativo dell'area sottesa alla cabina primaria presa a riferimento.

Nel caso delle isole minori non interconnesse, l'area sottesa alla medesima cabina primaria coincide con l'intero territorio isolano.

MAPPA INTERATTIVA DEL GSE

Al fine della verifica dei punti appartenenti all'area sottesa alla cabina primaria **verrà presa in considerazione la versione delle aree valida alla data di invio della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso per il singolo punto di connessione. Tali aree saranno ritenute valide per l'intero periodo di incentivazione.**

Si specifica, infine, che **una stessa utenza di consumo o di produzione non può far parte di più di una delle configurazioni.**


Con la **delibera n. 727 del 27 dicembre 2022 ARERA ha approvato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso (TIAD)** che disciplina le modalità per la valorizzazione dell'autoconsumo diffuso per le configurazioni previste dai decreti legislativi del 2021.

Con la [delibera 15/2024 del 30 gennaio 2024 Arera ha modificato il Testo Integrato Autoconsumo Diffuso e verificato positivamente le Regole Tecniche per il servizio per l'autoconsumo diffuso a cura del GSE.](#)

MECCANISMO VIRTUALE

Zone di mercato –individuate da Terna e approvate da ARERA

NO	Zona Nord costituita dalle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna
CN	Zona Centro Nord costituita dalle regioni Toscana e Marche
CS	Zona Centro Sud costituita dalle regioni Umbria, Lazio, Abruzzo e Campania
SU	Zona Sud costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata
CA	Zona Calabria
SI	Zona Sicilia
SA	Zona Sardegna



GLI IMPIANTI DELLA CER

La produzione di energia destinata al consumo condiviso da parte dei membri della CER avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (“FER”) conformi ai requisiti previsti dal decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414, anche connessi a impianti di stoccaggio di energia.

Tali impianti possono essere nella disponibilità dalla Comunità Energetica:

- a) in quanto la stessa ne è proprietaria; oppure
- b) a qualsiasi altro titolo, diverso dalla proprietà, inclusi l’usufrutto, il comodato d’uso, la locazione o altre tipologie di contratti, a condizione però che in base a tale titolo sia consentito il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Energetica

GLI IMPIANTI DELLA CER

La disponibilità di un impianto FER non implica il ruolo di produttore. Quest'ultimo corrisponde con il titolare dell'officina elettrica.

La CER che ha solamente la disponibilità dell'impianto e non la sua proprietà, è un aggregatore energetico.

In tal caso, la CER non è tenuta a pagare l'accisa sull'energia prodotta e non è titolare di alcuna officina elettrica art. 54 d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

GSE definisce il produttore come:

“l’intestatario dell’officina elettrica di produzione o del codice ditta dell’impianto, ove previsti dalla normativa vigente, nonché delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione, ove previste. Il produttore è anche firmatario del regolamento di esercizio dell’impianto” precisando che “nella stessa configurazione possono essere presenti più produttori diversi tra di loro.”

La Delibera ARERA n. 727/2022/R/EEL, nel dettare le norme di attuazione del d.lgs. 199 del 2021 attraverso il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso (TIAD) come modificato dalla deliberazione n. 15/2024/R/EEL., ha chiarito che i produttori possono anche essere soggetti terzi purché gli impianti di produzione siano nella disponibilità della CER secondo la definizione chiarita anche dal GSE nelle Regole operative.

DECRETO CACER e TIAD – Regole operative per l'accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso e al contributo PNRR

Non è consentito l'artato frazionamento delle iniziative al fine di incrementare i profitti economici, ovvero al fine di eludere i pertinenti meccanismi incentivanti.

La potenza massima incentivabile ai sensi del Decreto CACER **per singolo impianto è al più pari a 1 MW**, anche nei casi in cui l'impianto **sia costituito da più UP**, fermo restando che, in tal caso, viene considerata la **potenza complessiva riferite alle sole UP per le quali viene richiesto l'inserimento nella configurazione.**

Nel caso in cui più impianti/UP, per i quali sia fatta richiesta di inserimento in una medesima configurazione o anche in più configurazioni di CER siano alimentati dalla stessa fonte, localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue e nella disponibilità del medesimo produttore o riconducibili a un unico produttore, saranno considerati, ai fini dell'ammissione agli incentivi e della determinazione delle tariffe incentivanti, come un "unico impianto" di potenza pari alla somma di tutti gli impianti/UP.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

- 1. tariffa ventennale incentivante (cd. tariffa premio)** erogata in base all'energia condivisa come previsto dal Decreto CACER del MASE n. 414 del 2023 che ha attuato le previsioni dell'art. 8 del D.lgs. n. 199 del 2021

La tariffa verrà riconosciuta dal GSE che si occuperà anche del calcolo dell'energia auto consumata virtualmente per un periodo di venti anni dalla data di entrata in esercizio di ciascun impianto FER ed è compresa tra 60 €/MWh e 120€/MWh, in funzione della taglia dell'impianto e del valore di mercato dell'energia con alcune variazioni in funzione della area geografica di ubicazione

Il GSE renderà disponibili al Referente, attraverso il portale informatico, “i dati e le grandezze energetiche di ogni singolo punto di connessione afferente alla configurazione utilizzate per la valorizzazione dei contributi spettanti

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Tariffa incentivante = Parte fissa + Parte variabile. La parte fissa varia in funzione della taglia dell'impianto, la parte variabile in funzione del prezzo di mercato dell'energia.

Potenza impianto	Tariffa incentivante
potenza < 200 kW	80€/MWh + (0÷40€/MWh)
200 kW < potenza < 600 kW	70€/MWh + (0÷40€/MWh)
potenza > 600 kW	60€/MWh + (0÷40€/MWh)

La tariffa incentivante si riduce nella parte fissa all'aumentare della potenza degli impianti, mentre la parte variabile oscilla tra 0 e 40€/MWh in funzione del prezzo dell'energia (al diminuire del prezzo di mercato dell'energia la parte variabile aumenta fino ad arrivare al massimo a 40€/MWh).

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Al fine di tener conto della minor producibilità degli impianti fotovoltaici installati nelle Regioni centro settentrionali rispetto a quelli posizionati nel Regioni del Sud Italia, sono previste le seguenti maggiorazioni tariffarie:

+4 €/MWh, per le regioni del centro Italia (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo);

+10 €/MWh per le regioni del nord Italia (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto).

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021

Finalità: promuovere nuove CER che riducono con l'autoconsumo l'impiego delle linee di trasmissione ad alta e altissima tensione della rete elettrica nazionale, e la necessità di bilanciamento e le perdite di rete, aumentando l'efficienza del sistema e il risparmio collettivo di energia, nonché i risparmi economici a livello nazionale.

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

contributo di valorizzazione dell'energia autoconsumata riconosciuto senza termini di durata in considerazione dei benefici apportati alla rete elettrica pubblica come indicati dall'art. 6 del TIAD in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma terzo, lett. a) del D.lgs. n. 199 del 2021

Per il 2024 era a 10,57 €/MWh

Il GSE, per ciascuna configurazione, in base alla quantità di energia elettrica **autoconsumata**, determina un corrispettivo di valorizzazione ARERA da riconoscere.

Varia ogni anno in funzione dei corrispettivi determinati da ARERA per l'energia elettrica condivisa

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

La tariffa incentivante e il contributo ARERA sono riconosciuti sull'energia elettrica autoconsumata dalla CER pari a quella virtualmente condivisa, in ciascuna ora, tra i produttori e i consumatori membri della CER, ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa Cabina Primaria.

L'energia elettrica autoconsumata è determinata dal GSE, quindi senza nessun onere per i membri della comunità, sulla base delle misure trasmesse automaticamente dai distributori di energia al GSE.

POSSIBILE PREVEDERE SISTEMI DI ACCUMULO

L'energia accumulata tramite appositi algoritmi viene incentivata come energia condivisa all'interno della CER

IL SISTEMA DI INCENTIVAZIONE ECONOMICA DELLE CER

Attenzione la TIP non è illimitata

Si applica fino al trentesimo giorno successivo alla data del raggiungimento di un contingente di potenza incentivata pari a 5GW e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2027.

contributo a fondo perduto PNRR destinato a rimborsare parzialmente i costi sostenuti per la realizzazione o per il potenziamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che appartengano a CER o ai loro membri. (in discussione una estensione fino a 30.000 abitanti)

Avviso Pubblico per la presentazione di domande a sportello per la concessione di contributi da finanziare nell'ambito della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del PNRR - Progetto finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU.

Il presente Avviso, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lett. b) del Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica 7 dicembre 2023 n. 414 (di seguito, Decreto), disciplina l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per le spese sostenute per gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle comunità energetiche rinnovabili e dei sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili, ubicati in Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Nel caso in cui l'impianto risulta beneficiario di un finanziamento in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta proporzionalmente in funzione della % di cofinanziamento. Nel caso limite del 40% di contributo in conto capitale, la tariffa incentivante viene ridotta del 50%.

OLTRE AL 40% SI HA AZZERAMENTO

Sono ammissibili le spese per

realizzazione di impianti a fonti rinnovabili

fornitura e posa in opera dei sistemi di accumulo

acquisto e installazione macchinari, impianti e attrezzature hardware e software

opere edili strettamente necessarie alla realizzazione dell'intervento

connessione alla rete elettrica nazionale

studi di prefattibilità e spese necessarie per attività preliminari

progettazioni, indagini geologiche e geotecniche

direzione lavori e sicurezza

collaudi tecnici e/o tecnico-amministrativi, consulenze e/o supporto tecnico-amministrativo essenziali all'attuazione del progetto

Le ultime quattro voci di spesa di cui sopra sono finanziabili in misura non superiore al 10% dell'importo ammesso a finanziamento.

la partecipazione alle comunità energetiche rinnovabili è **aperta** a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, fermo restando che l'esercizio dei poteri di controllo è detenuto dai soggetti territorialmente «prossimi» alla ubicazione degli impianti

I consumatori possono essere membri ma devono mantenere tutti i diritti di cliente finale ivi compreso quello di scegliere il proprio venditore per cui tale previsione andrà inserita nell'atto costitutivo della CER.

Hanno diritto di recedere dalla CER in ogni momento fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato in caso di loro compartecipazione agli investimenti sostenuti.

Il requisito della c.d. “porta aperta” previsto per le CER si traduce nella facoltà di libero accesso alla stessa da parte di soggetti interessati e nella previsione di un diritto di recesso ad nutum dei clienti finali.

Occorre però prevedere un preavviso per poter adattare, dal punto di vista economico e organizzativo, la CER

Preavviso che rispetti il tempo di adattamento organizzativo

Il Decreto MASE e le Regole operative del GSE prevedono che le CER assicurino, **mediante esplicita previsione statutaria o pattuizione privatistica**, l'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia dell'energia oggetto di incentivazione, **sia destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.**

I valori soglia dell'energia elettrica condivisa incentivabile espressi in percentuale sono i seguenti:

- a. nei casi di accesso alla sola tariffa premio: 55%;**
- b. nei casi di cumulo della tariffa premio con un contributo in conto capitale: 45%;**

La verifica del superamento del valore soglia è effettuata dal GSE su base annuale, rapportando il valore dell'energia elettrica condivisa incentivata al valore dell'energia immessa in rete da impianti incentivati.

Il GSE provvederà a erogare gli importi spettanti, specificandone la natura contabile e fornendo al soggetto Referente tutte le informazioni necessarie al fine di adempiere agli obblighi previsti dal Decreto CACER

Al momento dell'ingresso nella CER ciascun membro conferisce mandato alla affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa erogati dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. ("GSE"), per la gestione dei relativi Benefici Economici e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e GSE medesimo

La CER può dare mandato senza rappresentanza ad un membro o a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, che acquisisce a sua volta il titolo di Referente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e provvedimenti delle autorità competenti.

Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.

Il Referente si occupa della gestione tecnica ed amministrativa della richiesta di accesso al servizio per l'autoconsumo diffuso, è inoltre responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei Benefici Economici.

Il Referente, nei limiti delle dichiarazioni rese al GSE ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE, ex art. 76 del suddetto decreto.

Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente i produttori di impianti FER riconducibili alla CER.

In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto della CER incasserà gli incentivi riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa ai sensi del Titolo II del decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 dicembre 2023, n. 414 e, la tariffa premio da applicare all'energia condivisa riconosciuta dal GSE

ESEMPIO

per i Benefici Economici relativi al 55% dell'energia condivisa,

- a) alla restituzione in favore degli associati medesimi, in proporzione ai loro consumi di energia condivisa OPPURE fondo
- b) per le altre finalità ammesse in base alla natura del contributo erogato dal GSE;

Restante percentuale di energia condivisa

- a) restituzione in favore dei soli associati diversi dalle imprese, in proporzione ai loro consumi;
- b) Altri benefici ambientali, economici e sociali per la Comunità Energetica e il territorio in cui opera

Il requisito della c.d. “porta aperta” si applica anche ai prosumer ovvero a coloro che hanno un impianto da fonte rinnovabile e lo mettono a disposizione della CER

Rimedi contrattuali

Inserimento di vincoli legati alla stimata durata della vita degli impianti di produzione dell’energia condivisa

Le grandi imprese non possono essere membri di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) ma possono avere il ruolo di produttore «terzo» ovvero del produttore che non sono membri o soci della comunità ma che hanno conferito mandato al referente perché l’ energia elettrica immessa dai loro impianti rilevi nel computo dell’ energia elettrica.

La CER non potrebbe legittimamente negare l'ammissione di un consumatore nemmeno quando i consumi degli attuali membri siano pari o superiori all'autoproduzione della CER nelle varie fasce orarie in cui viene calcolata l'energia elettrica condivisa.

La CER non può negare l'ingresso agli aspiranti membri, richiedendo requisiti sproporzionati o iniqui, come eccessivi conferimenti iniziali.

La CER non potrebbe circoscrivere l'ingresso ad uno o più dei sottoinsiemi che compongono il concetto di "cliente finale" di energia, ossia: consumatori privati; imprese; famiglie a basso reddito o vulnerabili.

Si possono però stabilire requisiti di ingresso differenti purché la differenziazione sia equa e proporzionata.

Si possono creare CER con membri appartenenti ad una sola delle categorie di consumatori ad esempio PMI se condividono l'energia autoprodotta dalla CER.

PORTA APERTA E MODELLI GIURIDICI PER LE CER

Forme come la società per azioni oppure a responsabilità limitata non sono compatibili con il meccanismo della porta aperta oltre che con la mancanza dello scopo di lucro.

Le associazioni sono coerenti con principio di libero ingresso ed uscita ma sono limitate a Comunità più ridotte.

PORTA APERTA E MODELLI GIURIDICI PER LE CER

La cooperativa è a scopo mutualistico e garantisce la partecipazione attiva e democratica dei soci avendo un capitale variabile

I soci possono essere coinvolti nella definizione delle strategie anche in base ai diversi ruoli assunti e hanno diritto di voto.

Con la disciplina del terzo settore e con la introduzione del modello della impresa sociale possono beneficiare di agevolazioni fiscali come la detassazione degli utili

PORTA APERTA E MODELLI GIURIDICI PER LE CER

La fondazione di partecipazione è composta da una pluralità di fondatori distinti da successivi partecipanti

E' coerente con il principio democratico e con la porta aperta

Il patrimonio è vincolato e a formazione progressiva

ALTRI PROFILI DA CONSIDERARE

ESEMPIO: L'AUTOCONSUMO DIRETTO DEL PROSUMER

Può effettuare l'autoconsumo fisico o diretto, per far fronte ai propri fabbisogni energetici, con riduzione dei costi della bolletta legati alle componenti variabili.

Vantaggio diretto esclusivamente del soggetto o soggetti i cui consumi sono fisicamente connessi a un impianto, anche non di proprietà (se di proprietà esempio prosumer).

ALTRI PROFILI DA CONSIDERARE

ESEMPIO: L'AUTOCONSUMO DIRETTO DEL PROSUMER

L'energia autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili di proprietà o, altrimenti, nella disponibilità della Comunità Energetica è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con gli associati della Comunità Energetica, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata, ceduta tramite ritiro dedicato e/o venduta dalla Comunità Energetica anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile

ATTENZIONE

PRIORITA' ALLA CONDIVISIONE?

Nel rispetto delle finalità delineate la comunità può:

- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri
- promuovere interventi integrati di domotica,
- Effettuare interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e può offrire servizi ancillari e di flessibilità.

Le comunità energetiche possono comunque svolgere altre attività economiche, quand'anche queste ultime non fossero connesse o strumentali alle loro imprese energetiche caratterizzanti.

Si può prevedere nell'atto costitutivo l'esercizio esclusivo di attività energetiche oppure qualsiasi altra attività economica utile al territorio di riferimento.

Le fasi di creazione della CER

- 1) fase di ideazione
- 2) fase di studio preliminare;
- 3) campagna di sensibilizzazione e raccolta adesioni;
- 4) progettazione dell'impianto e studio di fattibilità;
- 5) costituzione della CER;
- 6) attivazione
- 7) accesso agli incentivi;
- 8) realizzazione impianto – finanziamento;
- 9) fase gestionale della CER .

Elaborare un business model ed un business plan per valutare le condizioni economiche, i presupposti tecnici e le risorse finanziarie

BUSINESS MODEL: modello di business, con il quale si stabilisce cosa bisogna fare sulla base del fabbisogno energetico, della disponibilità di aree e di impianti

BUSINESS PLAN: indica quanto tempo e quante risorse sono necessarie per raggiungere gli obiettivi, le risorse economiche e come verranno spese

Valutare le tipologie di impianto a fonti rinnovabili che si vogliono realizzare

Individuare l'area o le aree su cui si andranno ad installare l'impianto o gli impianti a servizio della comunità

Le componenti economiche da considerare

Sono tutti gli importi derivanti dalla condivisione dell'energia e dalla eventuale cessione delle eccedenze (gli "Importi Derivanti dalla Condivisione dell'Energia") costituiti da:

- ✓ le **tariffe incentivanti** riconosciute ai sensi dell'art. 42 bis, comma 9, DL 162 del 2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (le "Tariffe Incentivanti") detenuti dalla Comunità di Energia Rinnovabile (la "Comunità") e gestiti dalla Comunità medesima o da un suo socio o da un produttore terzo ai sensi dell'art. 3.2, lett. D) dell'Allegato A alla Delibera n. 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente;
- ✓ le componenti tariffarie restituite ai sensi dell'art. 42 bis, comma 8, DL 162/2019 all'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili (il "**Contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa**");

Le componenti economiche da considerare

- ✓ **i ricavi derivanti dalla vendita dell'energia elettrica prodotta dagli impianti detenuti dalla Comunità e gestiti dalla stessa quale produttore.**

I ricavi derivanti dalla vendita dell'energia immessa in rete spettano ai produttori degli impianti (membri, CER o soggetti terzi) salvo diversa decisione in capo a ciascun produttore, che può decidere di lasciare nella disponibilità della CER anche l'energia immessa in rete da uno o più impianti.

Tutta l'energia in eccesso dell'autoconsumo fisico del produttore può essere remunerata al prezzo di mercato cedendola al GSE oppure venduta autonomamente.

Le componenti economiche da considerare

Copertura finanziaria degli investimenti iniziali per la realizzazione, installazione e messa in funzione dell'impianto (o degli impianti) di produzione di energia rinnovabile.

I membri della CER o la CER stessa dovranno disporre delle risorse finanziarie sufficienti costituite da capitali propri e/o di capitali terzi finanziatori, ad esempio accedendo al sistema bancario o reperiti da istituzioni pubbliche e private a titolo di contributo a fondo perduto.

In alternativa, potranno fare ricorso a uno o più “produttori terzi”, ovvero produttori non membri o soci della CER disponibili a mettere i propri impianti nella disponibilità delle comunità

Le componenti economiche da considerare

Corrispettivi richiesti ai partecipanti per i costi di gestione

Si possono chiedere ai membri della CER contributi per il servizio di gestione e di funzionamento della CER

Devono anche essere previsti i corrispettivi da riconoscere al GSE a copertura degli oneri sostenuti per lo svolgimento delle attività di qualifica ed erogazione che vengono trattenuti alla fonte dal GSE, che liquida a ciascuna CER le tariffe al netto di tali costi

Quantificazione dei costi di investimento (CAPEX)

Dall'inglese CAPEX acronimo di "Capital expenditure", corrispondono alle spese di capitale per l'acquisto delle tecnologie della CER.

Ovvero i componenti degli impianti fotovoltaici scelti per produrre energia da fonte rinnovabile comprendono anche eventuali sistemi di accumulo che per il caso in questione non sono stati considerati.

Tali spese sono correlate all'installazione ed all'esercizio degli impianti fotovoltaici, in funzione della taglia dei sistemi di produzione.

Per il calcolo delle spese di acquisto viene utilizzata la seguente equazione:

$$CAPEXPV = cPV * PPV$$

PPV: Indica la taglia del generatore fotovoltaico in kWp;

CPV: indica il coefficiente di costo per unità di potenza legato alla realizzazione dell'impianto

Quantificazione dei costi di gestione (OPEX)

I costi operativi comprendono le spese dovute alla manutenzione annuale dei generatori fotovoltaici ed i costi di assicurazione. In modo analogo, per il loro calcolo viene utilizzata la seguente equazione:

$$OPEXPV = c'PV * PPV + c''PV * PPV$$

$C'PV$: costi associati alla manutenzione

$C''PV$: costi associati all'assicurazione degli impianti fotovoltaici

Assicurazione e manutenzione degli impianti

Da considerare il costo di assicurazione dell'impianto ad esempio 1% del costo complessivo dell'impianto (CAPEX).

Analisi e simulazione dei profili di consumo e produzione dei soggetti aderenti.

È fondamentale effettuare una analisi delle curve di carico in modo da massimizzare la quantità di energia prodotta dall'impianto e consumata dagli aderenti alla CER.

Simulatore GSE

www.autoconsumo.gse.it

Applicativo web RECON - Renewable Energy Community ecONomic simulator- progettato da ENEA

Simulazione degli effetti economici del regime di incentivazione e opzioni di finanziamento

Numero ottimale di Soci

Ferma l'apertura della C.E.R. a tutti i clienti finali che si trovano nell'ambito della medesima cabina di aggregazione, la C.E.R. si riserva di fissare un numero ottimale di associati determinato in funzione della capacità di consumo di ciascuno di essi per le finalità di condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta e immessa nella rete pubblica dalla C.E.R. La determinazione del numero ottimale può essere variata di tempo in tempo, in funzione del variare della capacità produttiva della C.E.R. o di migliori valutazioni su quale sia l'ottimale disponibilità di capacità di consumo necessaria per la C.E.R.

In caso di superamento del predetto numero, gli associati che abbiano presentato domanda successivamente e vengano ammessi alla C.E.R., in eccedenza, attribuiscono tutta la loro capacità di Autoconsumo Virtuale alla C.E.R. per le finalità istituzionali della medesima, senza alcun diritto al pagamento di contributi.

Salvo quanto previsto dal presente articolo del Regolamento gli associati Eccedenti hanno gli stessi diritti e doveri di tutti gli altri Associati.

Gli associati eccedenti diventano Associati con tutti i diritti previsti dal presente Regolamento secondo un criterio di priorità temporale, quando ciò sia possibile per il venir meno (per recesso, esclusione, risoluzione o cessazione dell'accordo con la C.E.R.) di precedenti associati e in proporzione alle variazioni necessarie per ripristinare il numero ottimale.

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE

AVV. SAMANTHA BATTISTON

